

CITTA' DI ARPINO

Provincia di Frosinone

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI AUTOVEICOLO.

L'anno DUEMILASEDICICI, il giorno DODICI del mese di GENNAIO, tra le parti: ==

- **COMUNE DI ARPINO**, con sede legale in Arpino (Fr), via dell'Aquila Romana

n. 2, P.IVA 01408420600, negozialmente rappresentato in questo atto dalla

Sig.ra Franca SACCHETTI, nata ad Arpino (Fr) il 20/05/1957, domiciliata

presso la sede dell'Ente, nella sua qualità di Capo Settore Amministrativo-

Istituzionale legittimato ad impegnare il Comune verso l'esterno a norma

dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; =====

- **MORE SERVICE S.r.l.**, con sede legale in Sora (Fr) in Via Agnone Maggiore

n. 21, legalmente rappresentato in questo atto dal Sig. Mauro VISCA nato a

Sora (Fr) il 14/01/1977 e residente ad Arpino (Fr) in Via Cicchillitto n. 5,

nella sua qualità di socio e amministratore unico. =====

PREMESSO che: il Comune di Arpino con delibera di Giunta Comunale del 7 no-

vembre 2014, n. 187, ha istituito il servizio bus-navetta nel territorio co-

munale, al fine di soddisfare le esigenze della popolazione in materia di

viaggi d'istruzione ed altri servizi scolastici, servizi sociali, ricreati-

vi, sportivi ecc., e che lo stesso dispone di un autista, ma non

dell'automezzo idoneo al trasporto di che trattasi; a seguito della forma-

lizzata disponibilità al rinnovo , con Determinazione del 12 gennaio 2016,

n. 4, è stata rinnovata alla More Service S.r.l. l'aggiudicazione del como-

dato dell'automezzo già concesso per il periodo 10/10/2014-31/12/2015.

Tra le parti suindicate e generalizzate =====

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: =====

ARTICOLO 1. La MORE SERVICE S.R.L. (di seguito COMODANTE) concede in comoda-

to d'uso gratuito al Comune di Arpino (di seguito COMODATARIO) il seguente

veicolo di proprietà della stessa: marca Mercedes Benz, targato EK100KY, a-

dibito a trasporto di persone-uso di terzi da noleggio con conducente, da

posti n. 29 (compreso quello del conducente). =====

ARTICOLO 2. Il presente contratto decorre dal 12 gennaio 2016 e fino al

30/06/2016. Sarà cura del COMODANTE provvedere ad annotare sulla carta di

circolazione il nominativo del COMODATARIO, così come stabilito dal vigente

art. 94, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 282/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della

Strada). =====

ARTICOLO 3. Sono a carico del COMODATARIO: =====

a) tutto il materiale di consumo occorrente per il funzionamento dell'auto-

mezzo (carburante, lubrificanti, pneumatici, ed ogni altra manutenzione or-

dinaria); =====

b) il pagamento del premio assicurativo RC auto e della revisione periodica;

c) ogni altro onere relativo alla gestione del veicolo per assicurarne la

conformità alle vigenti norme sulla sicurezza ed il mantenimento in regola

con le relative disposizioni fiscali ed amministrative (estintori, cinture,

etc.); =====

ARTICOLO 4. Il COMODATARIO si obbliga, sollevando il COMODANTE da ogni re-

sponsabilità, ad adibire alla conduzione del mezzo personale idoneo ed in

possesso dei requisiti di legge. =====

ARTICOLO 5. Il COMODANTE concede al COMODATARIO il veicolo di cui

all'articolo 1 con lo scopo che lo stesso venga utilizzato esclusivamente

per le finalità istituzionali del Comune. Ai sensi dell'art. 1804, c. 2, Co-

dice Civile, autorizza la concessione a terzi a titolo di godimento o di uso, purché per finalità senza scopo di lucro nel campo socio-culturale e turistico-ricreative. =====

ARTICOLO 6. Il COMODATARIO si obbliga a servirsi del veicolo in comodato con la dovuta diligenza. Qualora vi siano malfunzionamenti del veicolo imputabile al cattivo utilizzo effettuato dal COMODATARIO o dai terzi autorizzati, questi dovranno rispondere al COMODANTE dei danni provocati. Il COMODATARIO è altresì obbligato a custodire in modo adeguato il veicolo, esonerando espressamente il COMODANTE da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potranno derivargli da fatti dolosi o colposi di terzi, o arrecati a terzi. =====

ARTICOLO 7. Il veicolo concesso in comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà, per cui il COMODATARIO nulla dovrà al COMODANTE. Alla fine di ciascun utilizzo il veicolo dovrà essere ricondotto presso il deposito individuato dal COMODATARIO. =====

ARTICOLO 8. Il COMODATARIO si impegna, altresì, a rimborsare al COMODANTE le eventuali spese da questo sostenute per il pagamento di verbali di violazione alle norme del codice della strada non contestate immediatamente dal conducente o per le quali il conducente non abbia ritenuto di promuovere ricorso senza conciliare, ovvero, avendo promosso ricorso, lo abbia perso con conseguente condanna al pagamento della sanzione ed altri oneri. =====

ARTICOLO 9. Il presente contratto potrà essere rinnovato di anno in anno. ==

ARTICOLO 10. Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli artt. 1803 e 1812 del Codice Civile

alle quali le parti si rimettono. Letto, confermato e sottoscritto. =====

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

f.to Franca Sacchetti

f.to Mauro Visca (More Service Srl)